



COMUNE DI CHIETI

III SETTORE - SVILUPPO DEL TERRITORIO  
I Servizio - Urbanistica

Chieti, li 30 MAG 2024

- Alla REGIONE ABRUZZO  
Dipartimento Territorio - Ambiente  
DPC026 – Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche  
Ufficio Pianificazione e Programmi  
*dpc026@pec.regione.abruzzo.it*
- e,p.c. Alla APPALTI ENGINEERING S.r.l.  
*info@pec.appaltiengineering.it*
- Alla REGIONE ABRUZZO  
Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio  
*dpc025@pec.regione.abruzzo.it*
- Alla REGIONE ABRUZZO  
Servizio Gestione e Qualità delle Acque  
*dpc024@pec.regione.abruzzo.it*
- Alla PROVINCIA DI CHIETI  
*protocollo@pec.provincia.chieti.it*
- Al la REGIONE ABRUZZO  
Servizio Genio Civile Regionale di Chieti  
*dpe017@pec.regione.abruzzo.it*
- Alla REGIONE ABRUZZO  
Servizio Valutazioni Ambientali  
*dpc002@pec.regione.abruzzo.it*
- Alla REGIONE ABRUZZO  
Direzione Politiche della Salute e del Welfare  
*dpf@pec.regione.abruzzo.it*
- Al S.U.A.P.  
Sportello Unico Attività Produttive Chietino Ortonese  
*suapchietinortonese@legalmail.it*
- Alla A.U.S.L. n. 2 - Lanciano-Vasto-Chieti  
Dipartimento di Prevenzione  
*siesp.chieti@pec.asl2abruzzo.it*  
*siesp.vasto@pec.asl2abruzzo.it*  
*prevenzione@pec.asl2abruzzo.it*
- All' ARTA Abruzzo  
*protocollo@pec.artaabruzzo.it*
- All' A.C.A. S.p.A.  
*aca.pescara@pec.it*
- Al COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI CHIETI  
*com.chieti@cert.vigilfuoco.it*

**OGGETTO:** APPALTI ENGINEERING S.r.l. - D.Lgs. n. 152/2006, art. 208 – L.R. n. 45/2007, art. 45 - Richiesta autorizzazione regionale alla realizzazione e gestione di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi in Via Ponte delle Fascine nel Comune di Chieti - AU-CH-53

### **Comunicazione**

Richiamato lo stato del procedimento amministrativo regionale della pratica in oggetto:

- *Comunicazione di avvio del procedimento e Convocazione Conferenza di Servizi ai sensi degli artt. 14, 14-bis comma 7 e 14 ter della L. n. 241/1990 in forma simultanea ed in modalità sincrona: nota prot. 0486859/23 del 30.11.2023 acquisita al prot. 84703 del 01.12.2023;*
- *Richiesta rinvio Conferenza di Servizi. Ns. nota PEC del 19.12.2023*
- *Differimento data Conferenza di Servizi: nota PEC acquisita al prot. 2281 dell'11.01.2024*
- *Parere urbanistico-territoriale-ambientale contrario: Ns. nota PEC del 16.01.2024*
- *Verbale della Conferenza di Servizi del 16.01.2024*
- *Riscontro a parere Comune di Chieti: PEC Ditta Appalti Engineering S.r.l. acquisita al prot. 14560 del 26.02.2024:*
- *Osservazione Ditte area artigianale Innovais: nota PEC 20359 del 19.03.2024:*
- *Trasmissione Osservazione Ditte area artigianale "Innovais" e richiesta di sospensione della Conferenza di Servizi: Ns. nota PEC del 21.03.2024*
- *Convocazione seconda Conferenza di Servizi: nota prot. 0164073/24 del 19.04.2024 acquisita al prot. 27468 del 19.04.2024;*
- *Invito a rispondere entro 5 giorni a nota Comune PEC 21.03.2024: Ns. nota PEC del 17.05.2024*
- *Nota Regione Abruzzo – Riscontro a Ns. nota PEC 17.05.2024*
- *Differimento data Conferenza di Servizi: PEC prot. 37042 del 28.05.2024 (PEC priva di comunicazione ed allegati)*
- *Richiesta di riconvocazione data seduta Conferenza di Servizi: Ns. PEC 29.05.2024*
- *Differimento data Conferenza di Servizi: PEC prot. 37552 042 del 29.05.2024 (PEC priva di comunicazione ed allegati)*

Premesso che in sede di Conferenza il SGRB ha comunicato (vedi Verbale del 16.01.2024) quanto segue:

*"Il SGRB rappresenta alla ditta quanto segue.*

*La ditta dichiara di voler realizzare un'attività di recupero identificata con la tipologia 7.6 del DM 5 febbraio 1998. Sul punto si chiarisce che con l'entrata in vigore del DM n. 69/2018 "Regolamento di disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto (End of waste) di conglomerato bituminoso - Attuazione articolo 184-ter, comma 2, Dlgs 152/2006" il produttore di conglomerato bituminoso è tenuto ad adeguarsi ai criteri di cui al regolamento stesso entro centoventi giorni dall'entrata in vigore e a tal fine deve presentare all'autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 216 del d.lgs 152/2006. Nel caso di specie tale adeguamento non risulta essere stato effettuato nei tempi prescritti. Inoltre, per effettuare attività di recupero sul rifiuto costituito da conglomerato bituminoso è necessario che sia garantito il rispetto dei criteri specifici di cui al citato DM n. 69/2018 in presenza dei quali il conglomerato bituminoso cessa di essere qualificato come rifiuto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter del d.lgs. 152/2006. ....".*

Che con nota per 34778 il 17.05 2024 che si allega è stata inviata una nota alla Regione Dipartimento DPC 026 che testualmente recita:

*"Con riferimento alla Conferenza di Servizi in oggetto, convocata in seconda seduta per il giorno 29 Maggio p.v., questo Ufficio, con nota PEC 21.03.2024, che si allega, ha richiesto alla Regione quanto segue: "Si chiede, inoltre, alla Regione Abruzzo-Dipartimento Territorio Ambiente-DPC026-Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche, se il titolo abilitativo ambientale AUA sia o meno ancora efficace stante che nel Verbale della C.d.S. del 16.01.2024 risulta dichiarato a pagina 7 che l'adeguamento dell'AUA al D.M. 69/2018 non risulta essere stato effettuato nei tempi prescritti e considerando che la Ditta Appalti Engineering nel frattempo, dal 2018 ad oggi, ha continuato con le attività";*

*Considerato che ad oggi non è pervenuto alcun chiarimento, si sollecita urgente risposta alla nota sopracitata entro 5 giorni dal ricevimento della presente in quanto il procedimento ex Art. 208 D.Lgs 152/06 in oggetto potrebbe configurarsi come sanatoria urbanistica di impianto che esercita attività senza autorizzazione."*

Che la Regione DPC026 con nota PEC acquisita al prot. 36945 del 27.05.2024 ha comunicato *"..che è in corso l'istruttoria per il rilascio del Provvedimento di autorizzazione e/o diniego alla realizzazione e gestione di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi.....si precisa che fino al rilascio della AU e/o diniego ex art. 208 Dlgs n.152/2006... è vigente l'AUA rilasciata ai sensi del DPR 59/2013 dall'Associazione Comuni Patto territoriale Chietino ortonese con provv. Conclusivo n. 21 del 25.07.2016... si invita l'AC del Comune di Chieti per maggiori chiarimenti e/ informazioni sul titolo AUA a fare riferimento all'autorità competente al rilascio del titolo autorizzativo"*

Questo ufficio ritiene tale affermazione del DPC026 non esaustiva e non corretta in quanto la stessa Regione ha precedentemente effettuato un procedimento amministrativo di AUA che non si è concluso positivamente e quindi non può esimersi dal rispondere in sede di conferenza dei servizi in oggetto sulla questione e sui quesiti posti dallo stesso DPC. Si ribadisce che il mancato chiarimento di questo aspetto costituisce vizio di legittimità ostativo al proseguimento della conferenza, proprio in quanto il procedimento ex Art. 208 D.Lgs 152/06 in oggetto potrebbe configurarsi come sanatoria urbanistica di impianto che esercita attività senza autorizzazione AUA. Inoltre in tale frangente, risulta pertanto che allo stato la Ditta non possiede titolo ambientale efficace ai fini dell'esercizio dell'attività e ciò dall'entrata in vigore del DM n. 69/2018 e non può svolgere l'attività mentre l'ha svolta per ben 4 anni.

---

## ASPETTI URBANISTICI TERRITORIALI E AMBIENTALI

Con la presente si riconferma il parere negativo alla variante al PRG ex art. 208 D.Lgs. n. 152/2006, per ragioni urbanistiche, ambientali e relative alla salute delle persone, in quanto non sono state superati alcuni aspetti essenziali quali:

- oggetto della conferenza dei servizi è un nuovo impianto, che pertanto deve rispondere ai criteri localizzativi del PPGR ed alle norme in tema di industrie insalubri di I classe; quanto ai criteri localizzativi la nuova localizzazione deve porsi a 500 m dal perimetro del territorio urbanizzato; dagli allegati cartografici non risulta soddisfatto: infatti nella fascia dei 500 metri vi ricadono il parco tematico (zona a standard urbanistico); il parco fluviale: entrambi frequentati dal pubblico: la loro presenza non consente l'insediamento della nuova attività in oggetto ai sensi del PPGR.
- la localizzazione dell'impianto deve avvenire secondo il PPGR a 500 m dal perimetro del centro abitato e se volessimo tracciare una nuova perimetrazione del centro abitato così com'è oggi (quella esistente risale al 1993) occorrerebbe tenere in considerazione queste preesistenze:
  - il Centro Commerciale Megalò (realizzato negli anni 2000);
  - il vivaio della forestale (esistente già dall'approvazione del Consorzio ASI) che verrà riqualificato ed è uno standard urbanistico sia perché è proprietà dello Stato (il progetto prevede l'apertura alle scolaresche ed ospiterà un centro per animali selvatici e sarà valorizzato anche con l'apertura al pubblico), sia perché ricade all'interno del PRT del consorzio ASI con classificazione a "aree a verde consortili" quindi a standard urbanistico;
  - la zona a fianco al vivaio relativa all'impianto "Di Muzio" (attualmente dismesso), che in origine lavorava gli inerti con vagliatura e lavaggio e che era anch'esso ricompreso nel PRT ASI e poi con Variante al PRT è stato escluso e che successivamente è stata ricompresa nel "PRUSST Zona B"; quest'ultimo ha trovato attuazione per la parte a monte con accesso da Via Vella (dove si trovano attività produttive "Consorzio Innovais" e che è in fase di completamento), mentre la parte e valle non venne realizzata all'epoca del PRUSST e pertanto è risultata, con la decadenza del PRUSST stesso dal 2006 area a "vincolo decaduto" e quindi da ripianificare urbanisticamente a zona urbana, vista anche la presenza di alcune attività produttive in essere lungo Via Tirino;
- la zona del parco fluviale (Megalò'), destinata con il Piano dei Servizi a standard urbanistico DM 1444/68 e che ospita un parco attrezzato ed aperto al pubblico dal quale si accede direttamente dall'adiacente "parco fluviale" lungo il fiume Pescara, quest'ultimo realizzato con le attrezzature necessarie per la fruizione da parte del pubblico. Il "parco fluviale" ed il "parco attrezzato" costituiscono un unicum che interessa una estesa zona lungo il fiume Pescara, che è funzionale alla fruizione del pubblico ed alla valorizzazione del corso d'acqua.

**Anticipando la perimetrazione del centro urbano secondo i requisiti della nuova L.R. 20.12.2023 n. 58 "Nuova legge urbanistica sul governo del territorio", che include sia l'esistente (area consolidata) che le aree già trasformate (area dismessa Di Muzio) e quelle in trasformazione (area PRUSST che ricomprende un ambito da riqualificare urbanisticamente) e/o programmazione, e dovendo tener conto nell'ambito territoriale sia della parte urbanizzata che di quella trasformata a da riqualificare e quella già programmata, tutta la zona dei 500 metri indicata nel procedimento in oggetto, si ricadrebbe interamente nella nuova perimetrazione in corso di definizione da parte del Comune, anzi l'area dell'impianto in oggetto verrebbe a trovarsi inclusa (e comunque anche se non lo fosse, si troverebbe comunque sul perimetro. **Quindi il criterio localizzativo del PPGR non è rispettato e la previsione in oggetto non può essere legittimamente approvata dalla Regione.****

Si tratta di una tipologia di attività che è incompatibile con le aree urbane proprio perchè produce impatti negativi sulla qualità dell'aria e sulla salute e sulla qualità della vita;

Sappiamo che impianti di questo tipo vengono fortemente contestati dai cittadini stessi perchè fonte di inquinamento della qualità dell'aria con impatti sulla salute delle persone e sulla qualità della vita dei cittadini ; Se osserviamo il QRE si nota la presenza di sostanze dannose per la salute delle persone ed anche cancerogene (pm10, PFAS, ed altro) che coinvolgono l'intera zona urbanizzata che, tra l'altro è molto frequentata: solo il Megalò conta 2 milioni di visitatori all'anno, oltre al fatto che essendo Via Tirino unico attraversamento sul fiume Pescara nella zona nord di Chieti Scalo ( il secondo accesso è quello di Madonna delle Piane a sud in corrispondenza del ponte sul fiume Pescara) è evidente che tale contesto territoriale verrà consolidato a zona urbana a tutti gli effetti, anzi lo è già. In più in questa zona oltre vi è il fiume Pescara con le fasce di tutela del PSDA ed il nuovo impianto ricade proprio in zona P1 –pericolosità elevata- e non è assimilabile alla tipologia di strutture tecnologiche, tanto che questo Ufficio più volte ha comunicato questo aspetto nei pareri resi alla Regione Autorità di Bacino;

Sarebbe da valutare un aspetto che riguarda i cittadini di Chieti e cioè il fatto che questo impianto produce asfalto per tutto il territorio regionale, mentre gli impatti sulla mobilità e sulla qualità dell'aria, sulla salute delle persone, ricadono tutti sul territorio di Chieti e sui cittadini di Chieti.

Tornando agli aspetti urbanistici, l'approvazione da parte della Regione di questo nuovo impianto, non solo impedirebbe al Comune di effettuare la riqualificazione urbanistica dell'intera area (si pensi solo al fatto che la fascia di rispetto dei 500 metri impedisce di insediare in questo raggio qualsiasi attività di natura urbana e quindi resterebbe ambito degradato ed abbandonato) ma vi sarebbe un impatto sulle condizioni ambientali della zona urbana di Chieti Scalo e poiché l'andamento dei venti estende ed espande la nuvola di smog su un vasto territorio, che interessa tra l'altro i Comuni limitrofi.

**Pertanto si riconferma parere contrario per tutti gli aspetti, da quelli urbanistici, territoriali, ambientali e per gli impatti sulla salute delle persone e la qualità della vita nella zona urbana circostante.**

**Considerato che in data 26.02.2024 è pervenuta una nota PEC da parte della Ditta Appalti Engineering Srl acquisita al prot. 14560, che ritiene che debba essere RIGETTATO in ogni parte il parere formulato dal Comune di Chieti Servizio Urbanistica, si precisa quanto segue:**

- la ditta Di Marzio esistente da circa 60 anni e dismessa da decenni, risulta un impianto di produzione di produzione di calcestruzzo e non di asfalto e così risulta dalla visura camerale;
- in data 22.09.2023 la Ditta ha presentato al Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche l'istanza di AU, da questa data e sino alla conclusione del procedimento la Ditta non poteva esercitare l'attività sino alla conclusione dell'AU stessa ed invece ha lavorato; si vedano le foto allegate scattate dalla sottoscritta in data 07.03.2024 e 08.03.2024;

- punto 1: si ribadisce che l'AUA del 25.07.2016 non è più efficace a far data dal 2018, conseguentemente non rientra nel campo di applicazione dell'Art. 19 comma 4 punto a) delle NTA del PSDA e ciò in quanto non vi è AUA e quindi non può rientrare nella categoria di "impianti e stabilimenti esistenti alla data di approvazione del PSDA per il quale è ammesso l'adeguamento tecnico alle normative in vigore"; trattandosi di nuovo impianto a tutti gli effetti non può essere autorizzato in zone tutelate dal PSDA che nel caso specifico sono le aree a pericolosità ;
- punto 3: contiene il confronto tra QRE autorizzato del 21.09.2015 e QRE proposto; è evidente che il QRE autorizzato nel 2015 non è più valido dall'entrata in vigore del DM 69/2018 (fatto salvo il periodo dei 120 giorni dall'entrata in vigore); si ribadisce, pertanto, che la Ditta non possiede una AUA efficace e quindi anche il QRE che viene indicato è un nuovo QRE trattandosi di una nuova attività ex Art. 208;
- punto 4: la Ditta afferma che nella prima parte del 2022 la produzione è stata ferma; si chiede la presentazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti che attestino che l'impianto è risultato inattivo; lo stesso per quanto riguarda il periodo intercorrente dall'entrata in vigore del DM 69/2018 alla data di presentazione dell'istanza di avvio del procedimento ex Art. 208 D.Lgs 152/2006;
- punto 5: relativamente alla proposta progettuale di riqualificazione e valorizzazione dell'ex vivaio Forestale Regionale "Santa Filomena" non si tratta di segnalazione generica bensì di una istanza a tutti gli effetti che tra l'altro riguarda un'area classificata a standard urbanistico ai sensi del DM 1444/68 e quindi comunque si tratta di interventi pienamente perfettamente attinenti alla valorizzazione dello standard e che prevedono di ristabilire la fruibilità al pubblico ed alle scolaresche

**Per tutto quanto sopra si riconferma il parere urbanistico-territoriale-ambientale contrario alla proposta "Richiesta autorizzazione regionale alla realizzazione e gestione di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi in Via Ponte delle Fascine nel Comune di Chieti - AU-CH-53 – Ditta: APPALTI ENGINEERING S.r.l. - D.Lgs. n. 152/2006, art. 208 – L.R. n. 45/2007, art. 45".**

Distinti saluti.

Il Funzionario Tecnico  
Arch. Lucia Morretti



Il Dirigente del Settore  
Arch. Carlo Di Gregorio

Le altre attività di perfezionamento sono da considerarsi contemporanea

Tenuto Urbanò secondo le norme WR  
inificando

https://geonext.civilianext.it/geonext-ctw/login-dc.html

**civilianext**

Tipo di ricerca: Ricerca per indirizzo

Indirizzo:

Q Cerca Pulisci

3900

4400

40

TAVOLA 68

100 m  
200 ft

1573153.8, 5212513.5 (EPSG:3857) (WGS 84 / Pseudo-Mercator)

GEONEXT

INSETORE  
MILITARE  
DEL  
TERRITORIO

**civilianext**

Tipo di ricerca: Ricerca per indirizzo

Indirizzo:

3900

4400

40

TAVOLA 88

100 m  
200 ft

1573581.3, 5211990.4 (EPSG:3857) (WGS 84 / Pseudo-Mercator)

GEONEXT

Mappe d

